



SPECIALE BUONUSCITA

L'indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.

A chi si rivolge

Si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l'Inpdap con almeno un anno di iscrizione. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell'indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.

Come si calcola

Si calcola in base all'anzianità maturata dal dipendente ed è pari a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella inferiore a sei mesi viene trascurata (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);

Cosa s'intende per anni utili

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

Quali sono le modalità di pagamento

L'art. 12 della legge 122 del 2010 ha disposto che a partire dal 31 maggio 2010 l'indennità sia corrisposta:

- in **unico importo**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**;
- in **due importi**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In tal caso il primo importo da liquidare è pari a 90.000 euro e il secondo è pari all'importo residuo.
- in **tre importi**, se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo.

Per i colleghi che matureranno i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'indennità di buonuscita sarà corrisposta:

- in **unico importo annuale**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due importi annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro**. In tal caso il primo importo annuale da liquidare è pari a 50.000 euro e il secondo è pari all'importo residuo;
- in **tre importi**, se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 100.000 euro**. In questo caso il primo importo da liquidare è pari a 50.000 euro, il secondo è pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo.

Termini di pagamento

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997) e della data di maturazione dei requisiti per il pensionamento.

CON I REQUISITI DI PENSIONAMENTO MATURATI ENTRO IL 13 AGOSTO 2011 I TERMINI DI PAGAMENTO SONO I SEGUENTI:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;
- non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni.

CON I REQUISITI DI PENSIONAMENTO MATURATI FRA IL 14 AGOSTO 2011 ED IL 31 DICEMBRE 2013 I TERMINI DI PAGAMENTO SONO I SEGUENTI:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;
- non prima del 181° giorno (sei mesi) e non oltre il 270° giorno (nove mesi) dalla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- non prima del 731° giorno (due anni) e non oltre l'820° giorno (due anni e tre mesi) nei casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento, ecc.)

CON I REQUISITI DI PENSIONAMENTO MATURATI DOPO IL 1° GENNAIO 2014 I TERMINI DI PAGAMENTO SONO I SEGUENTI:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;

- non prima del 366° giorno (un anno) e non oltre il 455° giorno (un anno e tre mesi) dalla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- non prima del 731° giorno (due anni) e non oltre l'820° giorno (due anni e tre mesi) nei casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento, ecc.)

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora. La somma spettante è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile, oppure può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta del beneficiario.

Prescrizione del diritto

Il diritto alle prestazioni di fine servizio (o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell'interessato rivolto all'Inpdap o all'amministrazione di appartenenza dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso.

Passaggio al Tfr

I lavoratori con diritto all'indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore dell'indennità di buonuscita maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.

Normativa di riferimento

COMMA 484 DELL'ART.1 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

COMMI 1, 2 E 5 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 1997, N.79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140, COME RISULTANTI DOPO LE ULTIME MODIFICHE DELLA LEGGE 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 ART. 1 COMMA 484

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio,

la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. (24)

COMMI 7 E 8 DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 30/07/2010, N. 122, COME RISULTANTI DOPO LE ULTIME MODIFICHE DELLA LEGGE 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 ART. 1 COMMA 484

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.